

C. I. P. U. R.

Coordinamento Intersedi Professori Universitari di Ruolo

REGOLAMENTO DELLA SEZIONE NAZIONALE DI MEDICINA

(Con le modifiche approvate nella riunione dei Delegati della Sezione Nazionale di Medicina a Roma il 19 NOVEMBRE 2003)

Art.1- A norma di Statuto (Artt. 5, 14) è istituita la Sezione Nazionale di Medicina per perseguire gli scopi di cui all'art. 14 comma 7 parte b dello Statuto del CIPUR; essa viene diretta da un Delegato Nazionale di Medicina, eletto dal Consiglio Centrale fra i suoi membri. Il Delegato Nazionale di Medicina, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile, opera nell'ambito delle linee politiche fissate dal Consiglio Centrale.

Art.2- In virtù dello Statuto (Artt.9 e 14) il Delegato Nazionale di Medicina ha qualifica di esclusivo "ordinatore di spesa" per ogni tipo di operazione connessa alle iniziative relative alla delega assegnata e nei limiti degli stanziamenti e dei fondi che vengono annualmente assegnati dal Consiglio Centrale per la gestione ordinaria della Sezione di Medicina.

Art.3- Ogni decisione relativa alla individuazione, proposizione, organizzazione e gestione di eventuali iniziative rientranti nella delega del C.C data al Delegato Nazionale della Sezione Nazionale di Medicina spetta esclusivamente al Delegato Nazionale, che ne risponde direttamente al Consiglio Centrale (comma 4 art.14).

Art.4- Il Delegato Nazionale di Medicina può usufruire in via diretta e senza intermediazioni della Segreteria Nazionale nei termini da concordarsi con il responsabile della medesima. La Segreteria Nazionale imposterà la tenuta degli atti della Sezione Nazionale secondo le indicazioni fornite dal Delegato Nazionale di Medicina.

Art.5- Il Delegato Nazionale di Medicina riferisce, ogniqualvolta venga richiesto, al Presidente Nazionale, alla Giunta Nazionale, al Consiglio Centrale. A quest'ultimo organo deve riferire almeno una volta all'anno ed in ogni caso all'atto dell'approvazione del bilancio preventivo.

Art.6-a) ogni Presidente di Sede universitaria nella quale esiste la Facoltà di Medicina e Chirurgia nomina, di norma su designazione della componente medica dei Soci della sede, un delegato di Medicina, che entra in contatto con il Delegato nazionale trasmettendo opinioni, idee, proposte, consigli;
b) il Delegato Nazionale di Medicina coordina i delegati di sede, creando quell'interscambio d'informazione e di comunicazione, anche telematica, che permetta quel confronto di opinioni che rende vitale la sezione;
c) il Delegato Nazionale di Medicina si avvale della collaborazione di una giunta costituita da 4 membri: due membri di giunta vengono eletti dai delegati di sede e due vengono nominati dal Delegato Nazionale di Medicina. Il Consiglio Centrale può designare un membro aggiuntivo della giunta. Tutta la giunta rimane in carica per la durata del mandato del Delegato Nazionale di Medicina.
d) il Delegato Nazionale di Medicina promuove ed organizza una o due volte l'anno, di norma, una riunione dei delegati di sede. Dalle risultanze delle riunioni dei delegati di sede il Delegato Nazionale di Medicina avanza proposte e presenta analisi alla Giunta ed al Consiglio Centrale;
e) il Delegato Nazionale di Medicina è il responsabile della attuazione della politica del Cipur nel campo della Medicina universitaria.

Art.7- Il presente Regolamento è stato approvato dalla Giunta Nazionale il 4 dicembre 2003 e ratificato dal Consiglio Centrale in data 26 - 27 febbraio 2004. Esso, a norma di Statuto, entra immediatamente in vigore. Per quanto non esplicitamente previsto si fa riferimento allo Statuto ed al Regolamento della Associazione. In ogni caso apposite determinazioni verranno se del caso assunte dal Delegato di Medicina.